


DOTT. ARCH. BOLOGNI ALESSANDRO
DOTT. ARCH. PETRI DANIELA

Norme tecniche d'attuazione – stato vigente e di progetto



varianti



NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

STATO VIGENTE E DI PROGETTO

VARIANTI NECESSARIE PER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE- VARIANTI NORMATIVE

A6) NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE-ARTICOLO 24 STATO VIGENTE.....	2
A6) NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE-ARTICOLO 24 STATO DI PROGETTO.....	4
A7) NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE-ARTICOLO 44 STATO VIGENTE.....	6
A7) NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE-ARTICOLO 44 STATO DI PROGETTO.....	7
A8) NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE-ARTICOLO 57 STATO VIGENTE.....	8
A8) NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE-ARTICOLO 57 STATO DI PROGETTO.....	9

VARIANTE NECESSARIA ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE SULLE QUALI POSSONO ESSERE INSTALLATI NUOVI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - VARIANTI NORMATIVE

F4-19) NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE-ARTICOLO 24 STATO VIGENTE.....	11
F4-19) NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE-ARTICOLO 24 STATO DI PROGETTO.....	13
F4-20) NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE-ARTICOLO 50 STATO VIGENTE.....	15
F4-20) NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE-ARTICOLO 50 STATO DI PROGETTO.....	17

STATO VIGENTE

Dalle Norme tecniche di Attuazione della Variante Generale al PRG del 1995:

ART. 24 - NORME COMUNI PER LE ZONE E

Le zone E sono destinate alle attività produttive prevalentemente agricole e forestali, alla loro promozione e valorizzazione nonché alla residenza dei lavoratori e degli operatori agricoli. Sono pertanto esclusi tutti gli interventi edilizi relativi a nuove costruzioni estranee alla produzione agricola o alle esigenze dei lavoratori e degli operatori agricoli.

Ogni intervento in queste zone deve risultare compatibile con i seguenti obiettivi:

- difesa idrogeologica;
- difesa dell'equilibrio ecologico;
- difesa del paesaggio agrario e dei valori storici, artistici, ambientali;
- accessibilità ai parchi territoriali, alle sottozone forestali e uso collettivo della viabilità pubblica di cui all'Elenco Comunale allegato.

Nelle zone E si applica la legge regionale 64/95, come successivamente specificato.

Le zone E comprendono le seguenti sottozone:

E1 agricole di pianura

E2 agricole collinari

E3 agricole collinari protette

E4 forestali.

Le zone E comprendono anche la viabilità e la rete idrografica minore alle quali si applicano le disposizioni degli art. 49 e art. 50 delle presenti Norme.

Per gli interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole vale quanto richiamato all'art. 2 delle presenti Norme.

Sugli edifici esclusi dall'elenco di cui al comma 5° dell'art. 1 della L.R. n° 10/79, non legati alla attività agricola e comunque non destinati alla residenza, nè individuati ai sensi dell'art. 23 delle presenti norme, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia "D2" di cui all'allegato della L.R. n° 59/80.

Sugli edifici per i quali è stata rilasciata concessione in sanatoria ai sensi della legge n° 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia "D3" di cui all'allegato della L.R. n° 59/80.

Nelle zone E è vietata l'apertura di nuove strade fatta eccezione per i percorsi strettamente funzionali all'esercizio delle attività agricole e forestali. Tali percorsi non potranno essere asfaltati né avere una sezione superiore a ml. 4,50 salvo che per le cesse parafuoco e dovranno avere caratteristiche tali da poter essere ritrasformati in terreno agricolo.

Ferma restando la necessità della concessione edilizia, ove prescritta, è sottoposta ad apposita autorizzazione qualsiasi modifica della rete di viabilità vicinale.

Tutti gli interventi di sbancamento sono soggetti a concessione edilizia, a titolo gratuito, che stabilirà le modalità di ripristino della morfologia preesistente.

E' fatto obbligo salvaguardare i filari e le alberature lungo i corsi d'acqua compatibilmente con la manutenzione di questi ultimi.

STATO DI PROGETTO

Dalle Norme tecniche di Attuazione della Variante Generale al PRG del 1995:

ART. 24 - NORME COMUNI PER LE ZONE E

Le zone E sono destinate alle attività produttive prevalentemente agricole e forestali, alla loro promozione e valorizzazione nonché alla residenza dei lavoratori e degli operatori agricoli. Sono pertanto esclusi tutti gli interventi edilizi relativi a nuove costruzioni estranee alla produzione agricola o alle esigenze dei lavoratori e degli operatori agricoli.

Ogni intervento in queste zone deve risultare compatibile con i seguenti obiettivi:

- difesa idrogeologica;
- difesa dell'equilibrio ecologico;
- difesa del paesaggio agrario e dei valori storici, artistici, ambientali;
- accessibilità ai parchi territoriali, alle sottozone forestali e uso collettivo della viabilità pubblica di cui all'Elenco Comunale allegato.

Nelle zone E si applica la legge regionale 64/95, come successivamente specificato.

Le zone E comprendono le seguenti sottozone:

- E1 agricole di pianura
- E2 agricole collinari
- E3 agricole collinari protette
- E4 forestali.

Le zone E comprendono anche la viabilità e la rete idrografica minore alle quali si applicano le disposizioni degli art. 49 e art. 50 delle presenti Norme.

Per gli interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole vale quanto richiamato all'art. 2 delle presenti Norme.

Sugli edifici esclusi dall'elenco di cui al comma 5° dell'art. 1 della L.R. n° 10/79, non legati alla attività agricola e comunque non destinati alla residenza, nè individuati ai sensi dell'art. 23 delle presenti norme, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia "D2" di cui all'allegato della L.R. n° 59/80.

Sugli edifici per i quali è stata rilasciata concessione in sanatoria ai sensi della legge n° 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia "D3" di cui all'allegato della L.R. n° 59/80.

Nelle zone E è vietata l'apertura di nuove strade fatta eccezione per i percorsi strettamente funzionali all'esercizio delle attività agricole e forestali. Tali percorsi non potranno essere asfaltati né avere una sezione superiore a ml. 4,50 salvo che per le cesse parafuoco e dovranno avere caratteristiche tali da poter essere ritrasformati in terreno agricolo.

Ferma restando la necessità della concessione edilizia, ove prescritta, è sottoposta ad apposita autorizzazione qualsiasi modifica della rete di viabilità vicinale.

Tutti gli interventi di sbancamento sono soggetti a concessione edilizia, a titolo gratuito, che stabilirà le modalità di ripristino della morfologia preesistente.

E' fatto obbligo salvaguardare i filari e le alberature lungo i corsi d'acqua compatibilmente con la manutenzione di questi ultimi.

Nelle zone E è consentito l'ampliamento dei cimiteri esistenti fino al 15%.

STATO VIGENTE

Dalle Norme tecniche di Attuazione della Variante Generale al PRG del 1995:

ART. 44 - AREE M3.6 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE POLIVALENTI

Tali aree sono destinate a servizi d'uso pubblico quali uffici pubblici, servizi sociali di base (sanitari, ospedalieri, scolastici, ecc.), attività ricreative e culturali e servizi per il tempo libero (compresi circoli, bar, ristoranti, ecc.)

Sono escluse la residenza e quelle attività che pur configurandosi come servizi pubblici, comportano un aumento del carico urbanistico (in termini di volume di traffico, parcheggi, opere di urbanizzazione primaria) incompatibile con i caratteri della zona o con le previsioni del PRG.

Nell'area contraddistinta dalla sigla M3.6.15, in deroga a quanto sopra, sono ammesse anche attività commerciali e ad esse assimilate quali uffici, sedi di società sportive, ecc. con esclusione di residenze.

Sugli edifici esistenti possono essere effettuati interventi di ristrutturazione edilizia D3 qualora non diversamente prescritto dalle presenti Norme o dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Nell'ambito dei Piani di Recupero e limitatamente ai servizi di proprietà e gestione pubblica, è consentita, sempre se non in contrasto con le prescrizioni delle presenti Norme o delle altre disposizioni di legge vigenti, la ristrutturazione urbanistica con ricostruzione del volume pari all'esistente.

Per l'edificazione delle aree M3.6 dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici:

If max 1.00 MC/MQ

Rc max 0.40 MQ/MQ

H max 6.50 ML

Nell'area M3.6.13 sono previsti piccoli interventi a servizio e qualificazione dell'adiacente M1.4, come fontane, chioschi, edicole, ecc.

STATO DI PROGETTO

Dalle Norme tecniche di Attuazione della Variante Generale al PRG del 1995:

ART. 44 - AREE M3.6 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE POLIVALENTI

Tali aree sono destinate a servizi d'uso pubblico quali uffici pubblici, servizi sociali di base (sanitari, ospedalieri, scolastici, ecc.), attività ricreative e culturali e servizi per il tempo libero (compresi circoli, bar, ristoranti, ecc.)

Sono escluse la residenza e quelle attività che pur configurandosi come servizi pubblici, comportano un aumento del carico urbanistico (in termini di volume di traffico, parcheggi, opere di urbanizzazione primaria) incompatibile con i caratteri della zona o con le previsioni del PRG.

Nell'area contraddistinta dalla sigla M3.6.15, in deroga a quanto sopra, sono ammesse anche attività commerciali e ad esse assimilate quali uffici, sedi di società sportive, ecc. con esclusione di residenze.

Sugli edifici esistenti possono essere effettuati interventi di ristrutturazione edilizia D3 qualora non diversamente prescritto dalle presenti Norme o dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Nell'ambito dei Piani di Recupero e limitatamente ai servizi di proprietà e gestione pubblica, è consentita, sempre se non in contrasto con le prescrizioni delle presenti Norme o delle altre disposizioni di legge vigenti, la ristrutturazione urbanistica con ricostruzione del volume pari all'esistente.

Per l'edificazione delle aree M3.6 dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici:

If max 1.00 MC/MQ

Rc max 0.40 MQ/MQ

H max 6.50 12 ML

Nell'area M3.6.13 sono previsti piccoli interventi a servizio e qualificazione dell'adiacente M1.4, come fontane, chioschi, edicole, ecc.

STATO VIGENTE

Dalle Norme tecniche di Attuazione della Variante Generale al PRG del 1995:

ART. 57 - AREE L1 PARCHEGGI E L2 PARCHEGGI PER AUTOTRENI

E' vietato asfaltare completamente i nuovi parcheggi pubblici di dimensioni superiori a mq. 400.

Sui parcheggi di dimensioni superiori a mq. 400 si dovrà prevedere una quantità di aiuole e di alberi di alto fusto proporzionale alla superficie adibita a posti macchina. I posti macchina dovranno essere disposti a gruppi separati da aiuole alberate. I parcheggi dovranno inoltre essere separati dalle strade pubbliche da aiuole alberate.

Nei parcheggi prospicienti le principali attrezzature pubbliche la pavimentazione sarà realizzata di preferenza in lastre di cemento alternate a porzioni di terreno seminate a erba, oppure a griglie formate da elementi collaboranti in cemento anch'esse seminate ad erba negli alveoli liberi.

Le aree L2 sono riservate al parcheggio e alla sosta prolungata degli autotreni. Per queste aree dovrà essere redatto un progetto di sistemazione che preveda anche l'installazione di servizi igienici di volume non superiore, per ciascuna area, a mc. 60, nonché di officine meccaniche e dei relativi servizi per una superficie non superiore al 10% della superficie complessiva dell'area indicata dal PRG.

L'area indicata nella TAV. 2 della Cartografia 1/2.000 e contraddistinta dalla sigla L1.48 è destinata alla realizzazione di un parcheggio interrato della capienza di circa 80 autovetture, da riservare ai residenti di Certaldo Alto. Detto parcheggio, da ricavarsi al di sotto della sede stradale attuale, deve essere realizzato nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di costruzione di autorimesse nonché nel rispetto dei caratteri ambientali della zona.

Una volta eseguiti gli opportuni scavi e le strutture di contenimento e di copertura, il terreno dovrà essere rimodellato secondo il suo profilo originario e le aree non espressamente destinate alla circolazione dovranno essere sistemate a prato. L'intera area sarà infine adeguatamente schermata con alberature di alto fusto a foglia perenne (cipressi italiani, lecci, ecc.) disposte lungo i bordi, superiore e inferiore, dell'impianto.

Tutti i muri di sostegno in vista dovranno essere opportunamente realizzati con materiali e tecnologie congruenti con la tradizione costruttiva locale.

L'area indicata nella TAV. 2 della Cartografia 1/2.000 e contraddistinta dalla sigla L1.122 è destinata alla realizzazione di una terrazza urbana con parcheggio per autovetture nel rispetto di quanto prescritto nella apposita scheda allegata. La superficie coperta sottostante potrà essere utilizzata per attività di servizio alla produzione agricola, subordinatamente all'approvazione di un progetto unitario esteso a tutta l'area e alla stipula di apposita convenzione, da trascrivere nei registri delle proprietà immobiliari a cura del Comune e a spese dei richiedenti. In essa il titolare della concessione rinuncia per se e per i suoi aventi causa, nel caso di esproprio, all'incremento di valore conseguente all'esecuzione dei lavori oggetto della concessione.

STATO DI PROGETTO

Dalle Norme tecniche di Attuazione della Variante Generale al PRG del 1995:

ART. 57 - AREE L1 PARCHEGGI E L2 PARCHEGGI PER AUTOTRENI

E' vietato asfaltare completamente i nuovi parcheggi pubblici di dimensioni superiori a mq. 400.

Sui parcheggi di dimensioni superiori a mq. 400 si dovrà prevedere una quantità di aiuole e di alberi di alto fusto proporzionale alla superficie adibita a posti macchina. I posti macchina dovranno essere disposti a gruppi separati da aiuole alberate. I parcheggi dovranno inoltre essere separati dalle strade pubbliche da aiuole alberate.

Nei parcheggi prospicienti le principali attrezzature pubbliche la pavimentazione sarà realizzata di preferenza in lastre di cemento alternate a porzioni di terreno seminate a erba, oppure a griglie formate da elementi collaboranti in cemento anch'esse seminate ad erba negli alveoli liberi.

Le aree L2 sono riservate al parcheggio e alla sosta prolungata degli autotreni. Per queste aree dovrà essere redatto un progetto di sistemazione che preveda anche l'installazione di servizi igienici di volume non superiore, per ciascuna area, a mc. 60, nonché di officine meccaniche e dei relativi servizi per una superficie non superiore al 10% della superficie complessiva dell'area indicata dal PRG.

L'area indicata nella TAV. 2 della Cartografia 1/2.000 e contraddistinta dalla sigla L1.48 è destinata alla realizzazione di un parcheggio **pubblico, realizzato con il concorso dei privati**, ~~interrato della capienza di circa 80 autovetture~~, da riservare ai residenti di Certaldo Alto. Detto parcheggio, da ricavarsi al di sotto della sede stradale attuale, deve essere realizzato nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di costruzione di autorimesse nonché nel rispetto dei caratteri ambientali della zona.

Della superficie del parcheggio, una parte dovrà essere riservata ai privati che si faranno carico della realizzazione dello stesso. Il progetto esecutivo dell'opera pubblica definirà le rispettive quantità.

Una volta eseguiti gli opportuni scavi e le strutture di contenimento e di copertura, il terreno dovrà essere rimodellato secondo il suo profilo originario e le aree non espressamente destinate alla circolazione dovranno essere sistemate a prato. L'intera area sarà infine adeguatamente schermata con alberature di ~~alto fusto a foglia perenne (cipressi italici, lecci, ecc.) disposte lungo i bordi superiore e inferiore, dell'impianto.~~

Tutti i muri di sostegno in vista dovranno essere opportunamente realizzati con materiali e tecnologie congruenti con la tradizione costruttiva locale.

L'area indicata nella TAV. 2 della Cartografia 1/2.000 e contraddistinta dalla sigla L1.122 è destinata alla realizzazione di una terrazza urbana con parcheggio per autovetture nel rispetto di quanto prescritto nella apposita scheda allegata. La superficie coperta sottostante potrà essere utilizzata per attività di servizio alla produzione agricola, subordinatamente all'approvazione di un progetto unitario esteso a tutta l'area e alla stipula di apposita convenzione, da trascrivere nei registri delle proprietà immobiliari a cura del Comune e a spese dei richiedenti. In essa il titolare

della concessione rinuncia per se e per i suoi aventi causa, nel caso di esproprio, all'incremento di valore conseguente all'esecuzione dei lavori oggetto della concessione.

STATO VIGENTE

Dalle Norme tecniche di Attuazione della Variante Generale al PRG del 1995:

ART. 24 - NORME COMUNI PER LE ZONE E

Le zone E sono destinate alle attività produttive prevalentemente agricole e forestali, alla loro promozione e valorizzazione nonché alla residenza dei lavoratori e degli operatori agricoli. Sono pertanto esclusi tutti gli interventi edilizi relativi a nuove costruzioni estranee alla produzione agricola o alle esigenze dei lavoratori e degli operatori agricoli.

Ogni intervento in queste zone deve risultare compatibile con i seguenti obiettivi:

- difesa idrogeologica;
- difesa dell'equilibrio ecologico;
- difesa del paesaggio agrario e dei valori storici, artistici, ambientali;
- accessibilità ai parchi territoriali, alle sottozone forestali e uso collettivo della viabilità pubblica di cui all'Elenco Comunale allegato.

Nelle zone E si applica la legge regionale 64/95, come successivamente specificato.

Le zone E comprendono le seguenti sottozone:

- E1 agricole di pianura
- E2 agricole collinari
- E3 agricole collinari protette
- E4 forestali.

Le zone E comprendono anche la viabilità e la rete idrografica minore alle quali si applicano le disposizioni degli art. 49 e art. 50 delle presenti Norme.

Per gli interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole vale quanto richiamato all'art. 2 delle presenti Norme.

Sugli edifici esclusi dall'elenco di cui al comma 5° dell'art. 1 della L.R. n° 10/79, non legati alla attività agricola e comunque non destinati alla residenza, nè individuati ai sensi dell'art. 23 delle presenti norme, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia "D2" di cui all'allegato della L.R. n° 59/80.

Sugli edifici per i quali è stata rilasciata concessione in sanatoria ai sensi della legge n° 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia "D3" di cui all'allegato della L.R. n° 59/80.

Nelle zone E è vietata l'apertura di nuove strade fatta eccezione per i percorsi strettamente funzionali all'esercizio delle attività agricole e forestali. Tali percorsi non potranno essere asfaltati né avere una sezione superiore a ml. 4,50 salvo che per le cesse parafuoco e dovranno avere caratteristiche tali da poter essere ritrasformati in terreno agricolo.

Ferma restando la necessità della concessione edilizia, ove prescritta, è sottoposta ad apposita autorizzazione qualsiasi modifica della rete di viabilità vicinale.

Tutti gli interventi di sbancamento sono soggetti a concessione edilizia, a titolo gratuito, che stabilirà le modalità di ripristino della morfologia preesistente.

E' fatto obbligo salvaguardare i filari e le alberature lungo i corsi d'acqua compatibilmente con la manutenzione di questi ultimi.

STATO DI PROGETTO

Dalle Norme tecniche di Attuazione della Variante Generale al PRG del 1995:

ART. 24 - NORME COMUNI PER LE ZONE E

Le zone E sono destinate alle attività produttive prevalentemente agricole e forestali, alla loro promozione e valorizzazione nonché alla residenza dei lavoratori e degli operatori agricoli. Sono pertanto esclusi tutti gli interventi edilizi relativi a nuove costruzioni estranee alla produzione agricola o alle esigenze dei lavoratori e degli operatori agricoli, *ad eccezione degli impianti di distribuzione carburanti, che sono ammessi nei limiti delle normativa approvata ai sensi del 1° comma dell'art.2 del decreto legislativo 11.02.98 n.32, quando sono sovrapposte alle fasce di rispetto stradali, statali e provinciali, nelle sottozone "E1" e "E2".*

Ogni intervento in queste zone deve risultare compatibile con i seguenti obiettivi:

- difesa idrogeologica;
- difesa dell'equilibrio ecologico;
- difesa del paesaggio agrario e dei valori storici, artistici, ambientali;
- accessibilità ai parchi territoriali, alle sottozone forestali e uso collettivo della viabilità pubblica di cui all'Elenco Comunale allegato.

Nelle zone E si applica la legge regionale 64/95, come successivamente specificato.

Le zone E comprendono le seguenti sottozone:

- E1 agricole di pianura
- E2 agricole collinari
- E3 agricole collinari protette
- E4 forestali.

Le zone E comprendono anche la viabilità e la rete idrografica minore alle quali si applicano le disposizioni degli art. 49 e art. 50 delle presenti Norme.

Per gli interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole vale quanto richiamato all'art. 2 delle presenti Norme.

Sugli edifici esclusi dall'elenco di cui al comma 5° dell'art. 1 della L.R. n° 10/79, non legati alla attività agricola e comunque non destinati alla residenza, nè individuati ai sensi dell'art. 23 delle presenti norme, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia "D2" di cui all'allegato della L.R. n° 59/80.

Sugli edifici per i quali è stata rilasciata concessione in sanatoria ai sensi della legge n° 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia "D3" di cui all'allegato della L.R. n° 59/80.

Nelle zone E è vietata l'apertura di nuove strade fatta eccezione per i percorsi strettamente funzionali all'esercizio delle attività agricole e forestali. Tali percorsi non potranno essere asfaltati né avere una sezione superiore a ml. 4,50 salvo che per le cesse parafuoco e dovranno avere caratteristiche tali da poter essere ritrasformati in terreno agricolo.

Ferma restando la necessità della concessione edilizia, ove prescritta, è sottoposta ad apposita autorizzazione qualsiasi modifica della rete di viabilità vicinale.

Tutti gli interventi di sbancamento sono soggetti a concessione edilizia, a titolo gratuito, che stabilirà le modalità di ripristino della morfologia preesistente.
E' fatto obbligo salvaguardare i filari e le alberature lungo i corsi d'acqua compatibilmente con la manutenzione di questi ultimi.

STATO VIGENTE

Dalle Norme tecniche di Attuazione della Variante Generale al PRG del 1995:

ART. 50 - AREE E FASCE DI RISPETTO

Le TAV 1 e 2 individuano le aree e le fasce sottoposte a vincoli speciali di rispetto, sovrapposti alle prescrizioni di zona. Essi sono:

- le aree di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art.338 del R.D. 1264/1934 e dell'art. 21 della L. 983/1957, nonché del D.P.R. 21.10.1975 n. 803;
- le fasce di rispetto stradale ai sensi del D.M. 1444/1968;
- le fasce di rispetto degli impianti ferroviari ai sensi del D.M. 3.8.1981;
- le fasce di rispetto degli impianti tecnologici di alimentazione (acquedotti, elettrodotti, gasdotti, cavidotti telefonici e telematici), di emissione e captazione segnali e onde elettromagnetiche (ponti radio e TV, telecomunicazioni in genere, ecc.)
- le fasce di rispetto degli impianti tecnologici di smaltimento, trattamento e scarico (fognature domestiche e industriali, impianti e centraline di depurazione, ecc) ai sensi del DM LLPP 4/2/77;

In tali aree è vietata ai sensi delle vigenti leggi, la costruzione di edifici di ogni genere nonché l'installazione di depositi all'aperto.

Per gli interventi edilizi su edifici esistenti nelle aree di rispetto stradale e ferroviario vale la norma della zona e sottozona di appartenenza nei seguenti limiti:

- gli ampliamenti non debbono comunque comportare l'avanzamento del costruito verso il fronte stradale e/o ferroviario;
- ogni intervento deve comunque riportare il preventivo nulla-osta dell'Ente gestore del vincolo.

Interventi su edifici esistenti ricadenti all'intero delle aree a vincolo cimiteriale sono consentiti subordinatamente alla riduzione del vincolo secondo quanto disposto dal Testo Unico 1775/34, su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario. In assenza della riduzione di cui sopra sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La concessione per tali interventi è comunque subordinata alla stipula di una convenzione o di un atto d'obbligo unilaterale da trascrivere nei registri delle proprietà immobiliari a cura del Comune e a spese dei richiedenti, in cui il titolare della concessione rinuncia per se e per i suoi aventi causa, nel caso di esproprio, all'incremento di valore conseguente all'esecuzione dei lavori oggetto della concessione.

Sono altresì individuate le fasce di rispetto delle linee elettriche con potenza superiore a 15.000 Volts. Le concessioni edilizie riguardanti gli edifici esistenti compresi in tutto o in parte in dette fasce sono soggette al preventivo parere del competente ufficio ENEL, o dell'ente proprietario della linea, a cura e spese del richiedente, fatti salvi gli interventi di recupero ai sensi della L.R. 59/80.

Sono infine individuate le aree di rispetto dei corsi d'acqua pubblici ai sensi della L. 431/85 nonché della Deliberazione Regionale 11.3.86 n. 95, così come riportate negli elaborati grafici del PRG.

Gli interventi edilizi su edifici compresi in tutto o in parte all'interno di dette fasce sono soggetti alla disposizioni della predetta L. 431/85.

Entro un raggio di 100 ML dalle aree indicate come aree per acquedotto ogni richiesta di nuova costruzione, ove ammessa dalle altre norme del PRG, dovrà essere sottoposta al parere dell'ufficio Acquedotto del Comune.

Le aree e le fasce di rispetto possono essere utilizzate nel calcolo dei parametri urbanistici di zona ove espressamente ammesso dagli elaborati grafici di PRG.

STATO DI PROGETTO

Dalle Norme tecniche di Attuazione della Variante Generale al PRG del 1995:

ART. 50 - AREE E FASCE DI RISPETTO

Le TAV 1 e 2 individuano le aree e le fasce sottoposte a vincoli speciali di rispetto, sovrapposti alle prescrizioni di zona. Essi sono:

- le aree di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art.338 del R.D. 1264/1934 e dell'art. 21 della L. 983/1957, nonché del D.P.R. 21.10.1975 n. 803;
- le fasce di rispetto stradale ai sensi del D.M. 1444/1968;
- le fasce di rispetto degli impianti ferroviari ai sensi del D.M. 3.8.1981;
- le fasce di rispetto degli impianti tecnologici di alimentazione (acquedotti, elettrodotti, gasdotti, cavidotti telefonici e telematici), di emissione e captazione segnali e onde elettromagnetiche (ponti radio e TV, telecomunicazioni in genere, ecc.)
- le fasce di rispetto degli impianti tecnologici di smaltimento, trattamento e scarico (fognature domestiche e industriali, impianti e centraline di depurazione, ecc) ai sensi del DM LLPP 4/2/77;

In tali aree è vietata ai sensi delle vigenti leggi, la costruzione di edifici di ogni genere nonché l'installazione di depositi all'aperto.

Per gli interventi edilizi su edifici esistenti nelle aree di rispetto stradale e ferroviario vale la norma della zona e sottozona di appartenenza nei seguenti limiti:

- gli ampliamenti non debbono comunque comportare l'avanzamento del costruito verso il fronte stradale e/o ferroviario;
- ogni intervento deve comunque riportare il preventivo nulla-osta dell'Ente gestore del vincolo.

Interventi su edifici esistenti ricadenti all'intero delle aree a vincolo cimiteriale sono consentiti subordinatamente alla riduzione del vincolo secondo quanto disposto dal Testo Unico 1775/34, su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario. In assenza della riduzione di cui sopra sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La concessione per tali interventi è comunque subordinata alla stipula di una convenzione o di un atto d'obbligo unilaterale da trascrivere nei registri delle proprietà immobiliari a cura del Comune e a spese dei richiedenti, in cui il titolare della concessione rinuncia per se e per i suoi aventi causa, nel caso di esproprio, all'incremento di valore conseguente all'esecuzione dei lavori oggetto della concessione. ***Per l'esecuzione dei lavori di costruzione di impianti di distribuzione carburanti, la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo necessari al rilascio della concessione Edilizia, sono limitati alla rinuncia di plusvalore relativo ai lavori eseguiti in una fascia di rispetto stradale di profondità di ml. 10,00 invece che ml 20,00 quale quella ordinariamente prevista.***

In assenza della convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo, il rilascio della Concessione Edilizia sarà consentito solo nell'ipotesi che all'interno della fascia di rispetto, per una profondità di ml 10,00, non vengano previste od eseguite opere di impianti o manufatti in genere, ad eccezione di lavori modesti quali ad esempio, le sistemazioni esterne, le pavimentazioni, le recinzioni, la segnaletica di servizio, i raccordi per l'adduzione ai pubblici servizi, ecc...

Sono altresì individuate le fasce di rispetto delle linee elettriche con potenza superiore a 15.000 Volts. Le concessioni edilizie riguardanti gli edifici esistenti compresi in tutto o in parte in dette fasce sono soggette al preventivo parere del competente ufficio ENEL, o dell'ente proprietario della linea, a cura e spese del richiedente, fatti salvi gli interventi di recupero ai sensi della L.R. 59/80.

Sono infine individuate le aree di rispetto dei corsi d'acqua pubblici ai sensi della L. 431/85 nonché della Deliberazione Regionale 11.3.86 n. 95, così come riportate negli elaborati grafici del PRG.

Gli interventi edilizi su edifici compresi in tutto o in parte all'interno di dette fasce sono soggetti alla disposizioni della predetta L. 431/85.

Entro un raggio di 100 ML dalle aree indicate come aree per acquedotto ogni richiesta di nuova costruzione, ove ammessa dalle altre norme del PRG, dovrà essere sottoposta al parere dell'ufficio Acquedotto del Comune.

Le aree e le fasce di rispetto possono essere utilizzate *per la costruzione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti nei limiti della normativa approvata ai sensi del 1° comma dell'art.2 del decreto legislativo 11.02. 98 n° 32, quando sono sovrapposte alle zone omogenee "E" agricole – sottozone "E1" e "E2", e possono essere utilizzate nel calcolo dei parametri urbanistici di zona ove espressamente ammesso dagli elaborati grafici di PRG.*